Contratto Sociale

COMPAGNIA ANONIMA TORRESE

SICURTÀ MARITTIME

Contratto Sociale

COMPAGNIA ANONIMA TORRESE

SICURTÀ MARITTIME

N.° 118 del Repertorio

REGNO DELLE DUE SICILIE.

Il giorno 21 maggio 1853.

FERDINANDO SECONDO, PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, E DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Innanzi noi Notar Francesco Maria Sorrentino, fu Notar Raffaele residente nel Comune di Torre del Greco, collo studio in casa di nostra abitazione sita alla strada Falanga, ed agl' infrascritti testimoni.

Si sono costituiti
D. Antonio Aurilia fu Michele per tre azioni.
D. Bartolomeo Palomba di Sebastiano per due azioni.
D. Aniello Vitelli fu Giuseppe per cinque azioni.
D. Agostino Palomba fu Raffaele per sei azioni.
D. Francesco Vitelli fu Giuseppe per tre azioni.
Sacerdote D. Pietro Palomba fu Raffaele per sei azioni.
Andrea Vitelli fu Baldassarre per due azioni.
D. Michele Palomba del detto D. Agostino per tre azioni.
Domenico Ascione fu Carmine per cinque azioni.
D. Aniello d'Amato di Giuseppe per cinque azioni.
Pietrandrea d'Amato fu Antonio per tre azioni.
D. Tommaso Guida fu Domenico per una sola azione.
D. Raffaele Palomba di Sebastiano per due azioni.
Pietrandrea d'Amato fu Gennaro per cinque azioni.
Onofrio Mazza fu Crescenzo per quattro azioni.
D. Giuseppe d'Amato fu Aniello per cinque azioni.
Francesco Villani fu Michele per cinque azioni.
D. Salvatore Evangelista di Giuseppe per tre azioni.
Sacerdote D. Andrea d'Amato fu Aniello per cinque azioni.
Nicola di Maio fu Aniello per due azioni.
E D. Andrea Vitelli fu Giuseppe per due azioni.

Tutti proprietarî, e domiciliati in questo Comune, cioè il primo alla strada e rampe Ripa, il secondo alla strada S. Croce, il terzo alla strada Gradoni e Canali, il quarto alla strada S. Croce, il quinto alla strada Ponticelli, il sesto alla strada principale Marina, il settimo strada Gradoni Canali, l'ottavo alla strada santa Croce, il nono alla strada Fontana, il decimo alla strada Agostinella, l'undecimo alla strada Bandito, il duodecimo al largo Costantinopoli, il tredicesimo alla strada Piscopia, il quattordicesimo alla strada Gradoni e Canali, il quindicesimo alla strada Gradoni e Cancelli, il sedicesimo alla strada antica Capo Torre, il diecissettesimo alla strada Gradoni e Canali, il diciottesimo alla strada S. Croce, il diecinovesimo alla strada Fosso del Carmine, il ventesimo alla strada Ponticelli, ed il ventunesimo ed ultimo alla strada S. Croce. Sono tutti cogniti a Noi Notaio e testimoni; ed asseriscono che da più anni già in alcuni Comuni del Regno trovansi stabilite Banche di assicurazione Marittima per i legni che trafficano per commerci diversi: ve ne ha a Gaeta, a Sorrento, a Procida. Il Comune di Torre del Greco, donde in ogni anno da tre a quattrocento legni muovono, sia per i traffichi diversi, sia per l'industria della pesca corallina, mancava di una tale Banca assicuratrice.

Laonde essi costituiti proprietarî e commercianti ancora considerati come la maggior parte de' possessori di essi legni, avventurano nel tragitto del loro commercio, e nella pesca tutto l'avere loro e delle famiglie, si sono determinati di formare una Compagnia Anonima che garentisca dagli eventi e rischi del mare coloro che traggono vita da' traffichi del mare.

A tale principale scopo ha avuto luogo la istallazione di questa novella Compagnia di Assicurazione Marittima, per la quale, mentre da un lato sono poste in salvo le sostanze de' navigatori, dall' altro si verrà a dare incremento all' industria loro. Epperò essi costituiti intendono di formare una Società Anonima per lo scopo, e sulle basi delle Capitolazioni che seguono.

CAPITOLO I.

Istituzione, scopo e sede della Società.

1.° Sarà istituita previa approvazione Sovrana, una Società Anonima a norma del disposto nell'articolo 48 delle Leggi di Eccezione per gli affari di Commercio.

2.° La società prenderà il nome di *Compagnia Anonima Torrese-Sicurtà Marittime*, e sotto questo titolo si faranno tutti gli atti che la riguardano.

3.° Le operazioni sociali consisteranno:

Nell' assicurare bastimenti sopra corpo, corpo ed attrezzi, e mercanzie;

Nel dar denaro a cambio marittimo non potendo impiegarsi sulla stessa nave più di trecento ducati;

Nelle assicurazioni de' prestiti d' ingaggio de' marinari, su le barche destinate alla pesca del Corallo.

Potrà del pari assicurarsi l'esatto pagamento alla scadenza tanto del ca-

pitale dato a cambio marittimo, come de'corrispondenti profitti marittimi, purchè sieno i titoli muniti almeno di due firme soddisfacenti a prudenza del Consiglio di Amministrazione.

Ed in fine potrà anticiparsi denaro a'proprietarii di corallo con pignorazione del genere.

4.° La durata della Società sarà di anni dieci a contare dal giorno della Sovrana approvazione: s'intende confermata per altri dieci anni se, due anni prima dello spirare de'dieci, l'Adunanza generale de'socî non dichiari che la Società cessi al decimo anno della sua data.

5.° La sede della Società è stabilita in Torre del Greco.

CAPITOLO II.

Limitazione delle Sicurtà.

6.° Le operazioni della Società debbono limitarsi pe' soli legni del Comune di Torre del Greco.

7.° I rischi sul corpo ed attrezzi delle navi non saranno assicurati che sino a due terze parti del loro valore approssimativo nel tempo dell'assicurazione.

8.° Sopra una stessa nave e per lo stesso viaggio, la Compagnia non assicurerà un rischio maggiore del quindici per cento del capitale sociale, ed al dipplù che fossesi assicurato essa non sarà tenuta.

9.° Nella pignorazione del corallo non può la società rilasciare al proprietario più di tre quarte parti della valuta del genere, nè potrà percepire un premio che sia al di là del sei per cento annuo.

CAPITOLO III.

Del Capitale Sociale.

10.° Il capitale sociale viene fissato a ducati ventimila in numero dugento azioni, ciascuna di ducati cento.

11.° Le azioni sono nominali e trasferibili, saranno iscritte col numero progressivo da uno a dugento in un registro a matrice.

12.° I socî non contraggono veruna obbligazione oltre l'ammontare delle loro azioni.

13.° Il capitale intero o parte di esso sarà dato in serbo al cassiere, tenendone il decimo in contante, pronto a far fronte ad ogni operazione o bisogni della Società. Gli altri nove decimi in una Madrefede con la ditta — *Compagnia Anonima Torrese — Sicurtà Marittime* — non potendosi estrarre verun contante senza la firma del Direttore, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di tre Consiglieri, e del Cassiere medesimo, i quali resteranno responsabili verso la Società del loro male operato.

CAPITOLO IV.

Rappresentanza e Amministrazione della Società.

14.° La rappresentanza e Amministrazione della Società risiede nei Soci riuniti in Adunanza generale.

15.° L'Adunanza generale delega una parte della sua rappresentanza e Amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione, composto di un Presidente, sei Consiglieri, e due sostituti, ad un Direttore, ad un cassiere, a due fiscali e due sostituti fiscali per la sola revisione del Bilancio annuale che sono nominati dall'Adunanza generale, ed a pluralità di voti con schede segrete, meno però il Direttore che come socio promotore della detta Società, resta scelto da ora nel Socio signor D. Salvatore Evangelisti.

16.° Si procede separatamente ad ogni nomina come appresso:

1.° Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.° Sei Consiglieri.

3.° Due Sostituti.

4.° Cassiere.

5.° Due Fiscali.

6.° Due Sostituti Fiscali.

17.° Rimane eletto all'ufficio quello che otterrà maggiorità di voti (qualora non ricusasse); se si verifichi parità di voti, il preferito è il seniore, e pari anche la età, decide la sorte.

18.° I componenti il Consiglio di Amministrazione, Sostituti, Direttore e Cassiere devono essere proprietari di numero non meno tre azioni.

19.° Il Consiglio di Amministrazione, Sostituti e Direttore, durante la loro gestione, dovranno immobilizzare a favore della Società le loro azioni a garentia delle loro operazioni, senza che però detta immobilizzazione sia d'impedimento all'incasso degli utili.

20.° L'Adunanza generale nomina il depositario delle azioni, e delega uno de' soci per stipulare l'atto di deposito.

21.° L'immobilizzazione delle azioni non può essere sciolta che con deliberazione dell'Adunanza generale, che ordina al depositario di restituire le azioni.

22.° Il socio cui sono restituite le azioni, può negoziarle al pari degli altri.

23.° I componenti il Consiglio di Amministrazione e i sostituti dureranno in carica per due anni senza verun emolumento, il Cassiere per cinque, e possono essere confermati.

24.° Il Direttore rimarrà in carica per tutta la durata della Società.

25.° I componenti il Consiglio di Amministrazione, i Sostituti, il Direttore, ed il Cassiere, possono in ogni tempo essere rivocati con deliberazione dell'Adunanza generale.

26.° I componenti il Consiglio di Amministrazione, i Sostituti, il Direttore e il Cassiere non sono responsabili che della esecuzione del man-

dato loro conferito col presente regolamento, e non contraggono a causa della loro gestione, alcun obbligo personale, nè solidale relativo agl' impegni della Società.

CAPITOLO V.

Dell' Adunanza generale.

27.° L'Adunanza generale si compone di tutt'i Socii.

28.° L'Adunanza generale ha luogo ordinariamente una volta l'anno nel dì trenta gennaio, e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o parte di esso, il Direttore lo creda necessario.

29.° L'Adunanza generale si convoca con lettera di avviso firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore o dal Consigliere che crederà necessario invitarla per l'interesse comune de' socii.

30.° Il socio assente può farsi rappresentare nelle Adunanze generali da un procuratore Azionista.

31.° L'Adunanza generale delibera validamente coll' intervento almeno di venti soci, i quali rappresentino sessanta azioni, compresi i membri del Consiglio di Amministrazione, Sostituti, Direttore e Cassiere.

32.° Se l'Adunanza generale non può aver luogo nel giorno destinato, perchè non sono intervenuti i soci rappresentanti il numero voluto d'azioni, com'è detto nell'articolo precedente, è formato nello stesso giorno un processo verbale firmato da tutti gl'intervenuti, destinando un nuovo giorno per l'Adunanza generale col termine non al di là di giorni quindici.

33.° Nel giorno nuovamente destinato, l'Adunanza generale delibera validamente qualunque sia il numero de'soci, e le azioni che rappresentino.

34.° L'Adunanza generale avrà un Presidente che sarà eletto a maggioranza di voti dagl'intervenuti, ed un Segretario che nominerà lo stesso Presidente per compilare il processo verbale dell'Adunanza. Ogni processo verbale sarà trascritto in un libro sociale firmato dal Presidente e dal Segretario.

35.° L'Adunanza generale: — Delibera a maggioranza di voti con schede segrete su tutto ciò che crede, ed adotta tutte quelle misure che crederà e che potranno riuscire utili per la Società; — Nomina gl'individui che devono comporre il Consiglio di Amministrazione, e Sostituti, il Direttore ed il Cassiere; — Approva o disapprova il Bilancio annuo della Società; — Fissa l'annua dividenda.

36.° L'Adunanza generale delibera altresì: — Sulle modificazioni del presente regolamento dietro Sovrana Approvazione — Sulla revoca o destituzione de' componenti il Consiglio di Amministrazione e Sostituti, del Direttore e Cassiere — Sulla emissione di nuove Azioni e sullo scioglimento della Società; ed anche di ampliare la sfera delle operazioni per tutti gli altri legni che non saranno del Comune di Torre del Greco.

37.° Ad ogni socio è permesso (ottenuta la parola dal Presidente) di

far tutte quelle proposte che crede opportune al miglior andamento della Società.

38.° Nelle Adunanze generali i soci possessori da una a tre azioni hanno un sol voto, da quattro ad otto due voti, da nove in sopra tre voti.

39.° Il socio procuratore oltre i voti che gli competono per le sue azioni proprie, non potrà dare che un sol voto per qualunque numero di azioni che rappresenta come procuratore.

40.° I componenti il Consiglio di Amministrazione, i Sostituti, il Direttore ed il Cassiere, votano nelle Adunanze generali come tutti gli altri soci.

Non possono votare. 1.° Allorchè si tratti della revoca o destituzione di tutti o di uno di essi: 2.° Sulla nuova nomina o conferma degli stessi: 3.° In fine sulle quistioni che implicano censura a carico de'medesimi.

41.° In ogni Adunanza generale sono nominati tre soci incaricati della sottoscrizione e revisione del processo verbale dell'Adunanza generale. Il processo verbale rivisto ed approvato da' tre soci nominati, si ha per rivisto ed approvato dall' Adunanza generale.

42.° Le deliberazioni dell' Adunanza generale sono obbligatorie per tutt' i soci ancorchè non intervenuti.

43.° Le procure dovranno essere legali e conferite a' soli soci della presente società, che verificate dal Presidente e da' tre soci nominati per la verifica del processo verbale, resteranno depositate nell' officio della Società.

. CAPITOLO VI.

Consiglio di Amministrazione.

44.° Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza di voti coll' intervento del Presidente e di quattro Consiglieri e Sostituti.

45.° Il Consiglio di Amministrazione—Fissa nella prima riunione l'epoca per i pagamenti delle azioni; i premi per le diverse sicurtà; i contratti per i cambi marittimi; la formola delle polizze di sicurtà; determinerà di accordo col Direttore le spese per primo stabilimento, comprese quelle che il Direttore andrà a fare; ed in ultimo il numero ed il modo da tenere i registri. — Prende in esame le lagnanze e reclami degli assicurati, e vi provvede.

Delibera sulle dimande del Direttore; — Verifica ogni volta che lo creda necessario lo stato della Cassa: ma indispensabilmente una volta al mese; Rivede tutte le operazioni del Direttore, esaminando i libri sociali; —Verifica e vidima i Bilanci, ed ha in generale tutte le attribuzioni che gli sono conferite dal presente regolamento; e ne' casi di urgenza e di gravi interessi della Società convocherà l' Adunanza generale per deliberare su l' oggetto.

46.° Il Direttore interviene alle Adunanze del Consiglio di Amministrazione senza dar voto, e vi disimpegna le attribuzioni di segretario.

47.° Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si prendono a maggioranza di voti, e i processi verbali delle deliberazioni sono trascritte in un libro con la firma del Presidente, de' Componenti il Consiglio di Amministrazione che han deliberato, e del Direttore come Segretario.

48.° Il Consiglio di Amministrazione si aduna ordinariamente ogni primo di mese nel locale di residenza della Società, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o di per se, o per domanda di uno o più Consiglieri o del Direttore, creda doverlo convocare.

49.° Se alcuno de' componenti il Consiglio di Amministrazione si dimette, fallisce, o muore, si dà luogo a una surroga come appresso: Se è il Presidente, è surrogato dal Consigliere che nella nomina ha ottenuto maggiorità di voti, e questo copre la carica fino alla prossima Adunanza generale. Se è uno de' Consiglieri, è surrogato dal sostituto che ha ottenuto maggior numero di voti, restando in carica com'è detto nel precedente periodo.

50.° In caso d'impedimento temporaneo di uno de' componenti il Consiglio di Amministrazione e Presidente, si supplisce, finchè dura l'impedimento, nel modo stabilito nell'art. precedente; e ne' processi verbali si rende conto dell'impedimento.

CAPITOLO VII.

Del Direttore.

51.° Il Direttore della Società:

Dirige e sorveglia tutte le operazioni della Società, e la rappresenta in ogni causa sia attiva che passiva; Procede a qualunque contrattazione relativa allo scopo della Società, e ne stipula il contratto. È indispensabile per altro che ogni contratto porti la firma di tre componenti il Consiglio di Amministrazione: que' contratti che mancano di questa regolarità, cederanno a suo danno; ha la corrispondenza della società; Provvede ne' casi urgenti, dietro approvazione del Consiglio di Amministrazione; Stabilisce il modo da tenere i libri e registri della Società, e da portare la scrittura in perfetta regola e chiara, si che a prima vista possa rilevarsene il bilancio; Indirizza ogni mese al Consiglio di Amministrazione un rapporto sulle operazioni e sullo stato della Società; Compila ogni anno il Bilancio nel modo stabilito nell'art. 80; Interviene nelle Adunanze del Consiglio di Amministrazione, dà gli schiarimenti e nozioni che gli sono richieste, ed eseguisce le deliberazioni del Consiglio stesso.

52.° Se il Direttore non eseguisce rettamente il mandato conferitogli dalla Società, il Consiglio di Amministrazione può sospenderlo dalle sue funzioni.

53.° Il Direttore venendo sospeso ha dritto di convocare l'Adunanza generale, la quale delibera se deve essere rimesso, o destituito.

54.° In caso di destituzione, il Direttore Evangelisti avrà la somma di

duc. 200 (che rimane da ora così liquidata) per compenso tanto delle sue fatiche prestate come socio primordiale e promotore di essa Società, che per indennizzo della mobilia da esso Evangelisti acquistata a proprie spese, ed esistente nella Officina di Amministrazione a tenore dell'inventario che si farà. Deve cedere da quel giorno a carico della Società lo importo per lo affitto di detto locale fino allo estinguimento dello affitto medesimo. Inoltre avrà dritto il signor Evangelisti agli utili netti della di lui gestione dal cominciamento dell'anno che corre fino all'epoca in cui viene smesso dalle sue funzioni succennate. Questo art. non è applicabile per quei Direttori che potranno essere nominati nel prosieguo.

55.° Tanto nel caso di morte che di dimissione volontaria del Direttore, il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore provvisorio che sta in carica fino alla prossima Adunanza generale. Rinunziando esso Evangelisti a' ducati dugento, com'è detto nell'art. precedente.

56.° Verificandosi un impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione nomina uno de' Consiglieri che disimpegni l'uffizio di Direttore, finchè l'impedimento non sia cessato.

57.° Il Direttore provvisorio si assoggetterà a tutte le disposizioni del presente regolamento, sì per la parte che riguarda i dritti che per quella che riguarda i doveri. La immobilizzazione delle sue azioni si stipula dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e le azioni si depositano presso il socio scelto nella Adunanza generale.

58.° È assegnato al Direttore l'annuo onorario di ducati sessanta che decorrerà dal giorno della prima riunione dell'Assemblea generale; più il sei per cento sugli utili netti.

59.° Sarà prelevato dall'onorario il compenso dovuto al Direttore provvisorio ed interino.

60.° Cederanno a carico del Direttore gl'impiegati addetti alla scrittura se fa di bisogno, tutte le spese bisognevoli di scrittoio, vetture e pigione di una sola officina decentemente adobbata, composta di due camere; meno però le spese di prima istallazione della presente società niuna esclusa compresi i libri di contabilità e registri, poste di lettere, Avvocato se fa di bisogno, spese giudiziarie, o di affitto di altro locale e cose simili, le quali cederanno a carico della Società da farsi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO VIII.

Del Cassiere.

61.° Il Cassiere della Società:

Esige tutte le somme che per qualunque titolo sono dovute alla Società:

Conserva la cassa, la madrefede, e gli effetti in portafogli e tutt'altro:

Paga i mandati emessi dal Direttore e vidimati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da tre Consiglieri:

Riceve in deposito le casse di corallo che portano l' impronta di due suggelli, uno della Società, e l'altro del proprietario di esse; rendendosi responsabile di qualunque furto o mancanza che possa verificarsi nell' atto della riconsegna :

Somministra al Direttore i dati per la compilazione del rapporto mensile, e del Bilancio annuo, e dà tutti gli schiarimenti che gli sono richiesti tanto dal Consiglio di Amministrazione, che dal Direttore :

Interviene alle Adunanze del Consiglio di Amministrazione quando vi è chiamato.

62.° Ogni qualvolta il Cassiere della Società tiene in cassa ducati mille, oltre i duemila per fondo di riserva, li verserà nella madrefede com' è detto nell' art. 13.

63.° Se il cassiere non eseguisce rettamente il mandato conferitogli dalla Società, il Consiglio di Amministrazione può sospenderlo dalle sue funzioni.

64.° Tanto nel caso di sospensione che di morte, dimissione o fallimento del Cassiere, il Consiglio di Amministrazione, sotto la sua più stretta responsabilità, nomina un Cassiere provvisorio che resterà in carica fino alla prossima Adunanza generale.

65.° Sono comuni al Cassiere provvisorio le disposizioni tutte del presente regolamento, tanto nella parte che riguarda i dritti che per quella che riguarda i doveri.

66.° L'emolumento annuo del Cassiere è stabilito al due per cento su gli utili netti.

67.° Sarà prelevato dall'onorario il compenso dovuto al Cassiere provvisorio.

68.° Il Cassiere della Società si assoggetterà ad una cauzione di ducati duemila su beni fondi o rendita iscritta sul Gran Libro che immobilizzerà con atto autentico a favore della Società.

CAPITOLO IX.

Delle Azioni.

69.° Le azioni della Società sono firmate dal Presidente, dal Direttore, da tre Consiglieri ed in mancanza da' sostituti, e quietanzate dal Cassiere.

70.° Le azioni dovranno essere vendute tra la classe de' proprietarî di bastimenti o barche coralline di Torre del Greco.

71.° Il socio proprietario di uno o più bastimenti da traffico o barche coralline, volendo assicurare parte del legno o della mercanzia, godrà un ribasso di un decimo sul prezzo del premio della sicurtà che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

72.° Le azioni saranno negoziabili tra i proprietarî di barche coralline e bastimenti, del pari di tutti gli effetti commerciali, col solo obbligo dell'acquirente di dover far prendere nota del trasferimento in suo favore nel detto registro, mediante la retribuzione di grana 50 al Direttore per ogni

azione, in compenso dell'opera richiesta dalla tenuta del suindicato registro.

73.° Il pagamento delle azioni si fa in Torre del Greco nelle mani del Cassiere.

74.° Ricevuta la Sovrana approvazione, il socio che ne' quindici giorni successivi, dietro avviso ed invito del Consiglio di Amministrazione, non versa nelle mani del Cassiere la quota corrispondente delle sue azioni, vi è astretto per via di legge con l'arresto personale, assoggettandosi ad una multa a titolo di penale di ducati venti per ogni azione, ed alle spese giudiziarie.

75.° Le multe cedono a beneficio della Società.

76.° La morte o il fallimento di un socio non produrrà lo scioglimento della Società, che sarà continuata coi soci superstiti.

77.° L'erede del socio morto assume tutti gli obblighi del presente regolamento, e ne godrà di tutt' i benefici.

78.° Il Consiglio di Amministrazione, inteso il Direttore, ha il dritto di convocare l'Adunanza generale per emettere una nuova serie di azioni in continuazione delle prime dugento già stabilite col presente regolamento.

79.° Le azioni non sono sequestrabili dai creditori particolari degli Azionisti poichè rappresentando le medesime il capitale, e questo essendo soggetto alle obbligazioni che contrae la Società e per la sua conservazione, e pel suo immegliamento, non può distrarsi dall'obietto cui venne destinato. Esse sono indivisibili verso la Società.

CAPITOLO X.

Bilancio.

80.° Nel giorno 5 gennaio di ogni anno, il Direttore, compilato il bilancio, lo presenta al Consiglio di Amministrazione, che nel termine di dieci giorni lo verifica e lo vidima.

81.° Verificato e vidimato dal Consiglio di Amministrazione, sarà consegnato detto bilancio a'due Fiscali nominati come nell' art. 15., e si convocherà subito l'Adunanza generale a norma degli articoli 28 e 29.

82.° Il bilancio sarà ogni anno sottoposto da' due Fiscali con rapporto motivato all' approvazione dell' Adunanza generale.

CAPITOLO XI.

Utili e perdite.

83.° Se il bilancio annuo della Società dà utili, questi sono ripartiti fra i Soci pro rata delle loro azioni, dedottone pria il tanto per cento spettante al Direttore ed al Cassiere, come è detto negli articoli 58 e 66.

84.° Gli utili sono pagati a' soci dopo otto giorni da quello in cui il bilancio è stato approvato dall'Adunanza generale.

85.° Il pagamento degli utili si fa con mandato vidimato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore, da tre Consiglieri e da tre soci, com'è detto nell'art. 41.

86.° I soci non sono tenuti in alcun caso alla restituzione degli utili che hanno incassato.

87.° Se il bilancio della Società dà perdite, non si pagano al socio gli utili che si verifichino ne' bilanci successivi, finchè non è reintegrato il capitale sociale.

88.° Se le perdite assorbiscono la metà del capitale, la Società si risolve in tronco come nell'art. 90, purchè nell'Adunanza generale la maggioranza de' soci non opinerà diversamente con rimpiazzare il capitale perduto.

CAPITOLO XII.

Cessazione della Società.

89.° La Società cessa al termine stabilito nell'art. 4.°

90.° Qualora per altro da' bilanci annui della Società risulti una perdita del 50 per 100 del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione deve convocare nel breve termine di giorni cinque l'Adunanza generale, la quale verificata l'esistenza della perdita, o dichiara resoluta in tronco e sciolta la Società, oppure rimpiazzerà la perdita com'è detto nell'art. 80.

CAPITOLO XIII.

Liquidazione della Società.

91.° In ogni caso di cessazione della Società, la liquidazione si fa dal Direttore della Società, e da' componenti il Consiglio di Amministrazione in carica al tempo della cessazione, e da due azionisti nominati dall'Adunanza generale, perchè questa non abbia plausibili ragioni a deliberare altrimenti per quanto concerne il Direttore, ed il Consiglio di Amministrazione.

92.° Tra i componenti il Consiglio di liquidazione saranno compresi il Cassiere e i due sostituti in carica al tempo dello scioglimento della Società, qualora l'Adunanza generale non opinerà diversamente.

93.° Uno degli azionisti nominati dall'Adunanza generale come nell'art. 91.°, presiederà il detto Consiglio, ed un altro disimpegnerà le funzioni di segretario.

94.° L'Adunanza generale nell'eleggere gl'individui pel Consiglio di liquidazione, indicherà gl'incarichi di ognuno di loro.

95.° Il Consiglio di liquidazione delibera validamente coll'intervento de' cinque individui, e le deliberazioni si prendono a pluralità di voti.

96.° La liquidazione della Società dev'essere ultimata nel termine di due mesi.

97.° Il Consiglio di liquidazione:
Compila immediatamente lo stato della Società.
Verifica le somme esistenti presso il Cassiere:
Estingue le obbligazioni della Società:
Transige e compromette le quistioni, e fa inoltre tutti gli atti che le leggi e consuetudini rilasciano nella facoltà de' liquidatori delle Società.

98.° Realizzato l'attivo della Società, il Consiglio di liquidazione fa lo stato delle somme da ripartirsi fra gli azionisti, convoca contemporaneamente per giorno certo tutti gli azionisti in Adunanza generale per ricevere e approvare il conto generale della liquidazione.

99.° L'Adunanza generale delibera a pluralità di voti.

100. Tanto se la gestione del Consiglio di liquidazione è approvato, quanto se è contestata, l'Adunanza generale ordina la ripartizione e pagamento delle somme esistenti presso il Cassiere; e il Presidente firma nell'Adunanza stessa i mandati di pagamento che consegna a ciascun azionista presente, e per gli assenti ne fa consegna al Cassiere.

101.° Il Cassiere estingue i mandati firmati dal Presidente, e qualora nel termine di sei mesi dal dì dell'adunanza suddetta gli azionisti non si presentino a ritirarne l'ammontare, il Cassiere deposita a tutto rischio, pericolo e spese degli azionisti, le somme nel Banco delle due Sicilie, e del fatto deposito ne dà avviso nel Giornale ufficiale.

102.° Se l'Adunanza generale approva la gestione del Consiglio di liquidazione, dichiara chiusa la liquidazione, ed il Consiglio cessa dalle sue funzioni.

103.° Se la gestione del Consiglio di liquidazione non è approvata, gli azionisti si provedono contro il Consiglio a'termini di giustizia.

104.° I componenti il Consiglio di liquidazione presteranno gratuitamente la loro opera, o che la liquidazione venga approvata, o no, dall'Adunanza generale.

105.° Di tutto ciò che è stato deliberato nell'Adunanza generale, si distende un processo verbale firmato dal Presidente, e da tutti gli azionisti presenti.

106.° I libri e registri della Società, e il processo verbale dell'ultima adunanza degli azionisti, sono depositati a cura del Presidente dell'Adunanza generale, nell'Archivio del Tribunale di Commercio.

CAPITOLO XIV.

Arbitraggio.

107.° Qualunque contestazione fra i soci a causa della Società è risoluta da due arbitri.

108.° Se una delle parti intimata a nominare il suo arbitro, non procede alla nomina nel termine di giorni tre dalla ricevuta intimazione, o se gli aventi identico interesse non si accordano sulla nomina dell'arbitro, s'intende che ne abbia rilasciata la scelta al Tribunale di Commercio.

109.° Nella scissura di due arbitri la parte più diligente fa nominare il terzo, e se non di accordo, dal Tribunale suddetto.

110.° Gli arbitri decidono senza strepito di giudizio, e come arbitratori con facoltà di taglio e stralcio inappellabilmente.

CAPITOLO XV.

Modificazione del Regolamento.

111.° La Società si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento con deliberazione dell'Adunanza generale presa alla maggioranza di voti, e la modificazione adottata diviene obbligatoria tosto ch'è stata approvata dal Real Governo.

CAPITOLO XVI.

Disposizioni transitorie.

112.° Essendo prescritto dall'art. 53 delle leggi di eccezione per gli affari di Commercio, che non possono le società Anonime essere formate che per atti pubblici, e questi non potersi stipulare senza che consti autenticamente la esistenza del quarto almeno de' capitali promessi per l'impresa progettata, quindi i costituiti signori D. Antonio Aurilia, D. Bartolomeo Palomba, D. Aniellantonio Vitelli, D. Agostino Palomba, D. Francesco Vitelli, D. Pietro Palomba, Andrea Vitelli fu Baldassarre, D. Michele Palomba, Domenico Ascione, D. Aniello d'Amato, Pietrandrea d'Amato fu Antonio, D. Tommaso Guida, D. Raffaele Palomba, Pietrandrea d'Amato fu Gennaro, Onofrio Mazza, D. Giuseppe d'Amato, Francesco Villani, D. Salvatore Evangelisti, D. Andrea d'Amato, Nicola di Majo, e D. Andrea Vitelli si dichiarano responsabili e garanti personalmente e con clausola solidale della esistenza presso di loro della somma di ducati settemila settecento, che è al di sopra della terza parte del capitale per ora fissato all' obbietto sociale, quantunque i soci non abbiano ancora versato le loro quote per le azioni assunte. E tale somma si reputerà esistente a favore del pubblico, per le obbligazioni che la Società assumerà dal momento della sua attuazione, e dietro la Sovrana approvazione.

113.° Il socio signor Evangelisti promotore dovrà chiedere al Real Governo la debita approvazione per lo stabilimento della ideata società, e adempiere in seguito tutte le formalità volute dal codice di Commercio.

114.° Nel termine di trenta giorni dal Real Decreto che avrà approvato il regolamento, il Direttore convocherà per giorno certo la prima Adunanza generale de' soci.

115.° La Società assume a suo carico di pagare subito dopo istituita, al Direttore Evangelisti le somme ascendenti per spese fatte ed occorrenti per l'approvazione sovrana del presente regolamento per la istituzione della stessa Società.

Benvero rimane espressamente dichiarato, che ove per lontanissima ipotesi la Società non avesse luogo, le spese erogate dal signor Evangelisti saranno ripartite tra le azioni de' soci primordiali di sopra espressi, che ognuno di essi si obbliga di pagarne la quota corrispondente nelle mani di esso Direttore Evangelisti.

116.° Qualunque postilla o variazione sarà fatta dalle autorità al presente regolamento, s'intende da ora accettata da ciascuno di essi costituiti.

117.° I soci secondari godono degli stessi vantaggi che dal presente regolamento sono attribuiti a' soci primordiali e promotori.

118.° Le parti costituite eleggono per loro domicilio, in qualunque caso di contestazione, lo studio di me Notaio, sito come sopra, fino a che la Società non sia istituita; appena istallata questa, il domicilio s'intende eletto nel locale di Amministrazione della Società suddetta.

Fatto, letto e pubblicato, a voce chiara ed intelligibile, in questo suddetto dì, mese ed anno, nel Comune di Torre del Greco, Provincia di Napoli, in detto nostro studio, alla simultanea presenza di tutti essi costituiti, e de' signori D. Filippo Castellani fu D. Francesco Legale, e D. Luigi Violante di D. Gennaro proprietario domiciliato qui, cioè il primo nel vico 2.° Orto Contessa, ed il 2.° strada S. Croce, testimoni idonei, e da noi Notaio conosciuti, i quali si soscrivono con essi costituiti e noi stesso.

Camera Consultiva di Commercio. N.° 258. Napoli 22 novembre 1853.
Al signor Direttore della Società Anonima per le assicurazioni marittime in Torre del Greco.

Signore. —

Dall'Intendente di questa Provincia mi viene comunicato il seguente Sovrano Rescritto:

L'avvocato D. Francesco Bruno qual procuratore di una Società Anonima per le assicurazioni marittime che intendesi istituire in Torre del Greco, presentava in questo Ministero l'analogo contratto passato tra i soci, nel quale conteneasi il progetto degli statuti sociali, implorandone la Sovrana approvazione. Rimesso da me tale progetto a cotesta Camera Consultiva, perchè lo avesse esaminato, e fatto manifesto il suo parere, essa con rapporto de' 13 dello scorso luglio proponeva alcuni emendamenti diretti a garentire maggiormente gl'interessi de' terzi, che avrebbero avuto a fare colla indicata Società. Tali emendamenti erano i seguenti poggiati a molte, e gravi ragioni, 1.° doversi raddoppiare il Capitale Sociale fissato nell'art. 10 a ducati 20000 con portarlo a ducati 40000, accrescendosi del pari il valore di ciascuna azione da ducati cento a ducati dugento.

2.° Riformarsi l'art. 8. nel seguente modo. Sopra ogni bastimento di traffico la Società non assicura un tocco maggiore di ducati 3000, e sopra ogni barca corallara un tocco non maggiore di ducati 2000.

Nello stesso art. 8 poi aversi a togliere interamente la clausola aggiuntavi che la Società non intende esser tenuta per assicurazioni, che fossero fatte oltre i ducati 3000, ovvero avervisi a dichiarare manifestamente, che la responsabilità verso i soci sarà de'rappresentanti della Società colpevoli di aver violato i limiti loro fissati nel ricevere il mandato, non mai gli assicurati.

3.° Riguardo al modo di prolungarsi la durata della Società oltre il decennio ora convenuto di che tratta l' art. 4., doversi questo formolare così « La durata della Società sarà di anni dieci a contare dal giorno della Sovrana approvazione, e non potrà incominciare ad aver vita, se non quando saranno state esitate le azioni per capienza totale dello stabilito suo capitale, e non consti il versamento del quarto almeno di esso. L'Adunanza generale de' soci potrà prolungare la durata della Società per un secondo decennio, qualora allo spirare del primo lo abbia legalmente deciso, e previa la Sovrana approvazione.

4.° Doversi fare in guisa, che sia tolta la contraddizione, che sembra risultare dalle disposizioni degli articoli 45 e 74 del progetto sull'epoca del primo versamento delle azioni, qualora non piaccia sopprimere affatto l'art. 45.

5.° Esser di mestieri, che siccome si è raddoppiato il fondo sociale così si raddoppi pure la cauzione del Cassiere portandola da ducati 2000 qual' è fissato nell'art. 68 a ducati 4000.

6.° Da ultimo occorrere il mutamento della dichiarazione contenuta nell'art. 112: quivi è detto che i soci volendo uniformarsi alle prescrizioni delle leggi di eccezione per gli affari di Commercio dichiarano tenere in loro potere ducati 7,700, e che comunque non abbiano ancora versate le loro quote di azione, la somma reputar si debba esistente a favore del pubblico per le obbligazioni, che la Società assumerà dal momento della sua attuazione.

Su di che la Camera Consultiva osservava non bastare per soddisfare al voto della legge la sola dichiarazione de' soci di sopra riportata, ma occorrere il versamento materiale del quarto almeno del capitale sociale diffinitivamente stabilito. Convenir perciò che la somma corrispondente a tale quarta parte versata in uno de'Regi Banchi, e contenuta in una fede di credito venga depositata nella Cassa Sociale, alla presenza del Notaio stipulatore del contratto, onde possa questi certificare la materiale esistenza del capitale, e di essersi in tal modo eseguita esattamente la disposizione della legge.

E tutti cotesti emendamenti erano accettati dal signor Salvatore Evangelisti nella qualità di Direttore della detta Società. Avendo io rassegnato tutto ciò a S. M. il Re (N. S.), si degnò la M. S. d' incaricare la Consulta de' Reali Domini al di quà del Faro di discutere il progetto, e gli emendamenti proposti, e dire il suo avviso. Ed essa in ubbidienza de'Sovrani comandi ha opinato potersi concedere la Sovrana autorizzazione alla Società Anonima sotto il nome di *Compagnia Anonima Torrese -Sicurtà Marittime*, giusta il contratto presentato, e le modificazioni proposte dalla Camera Consultiva di Commercio, le quali sono state accettate dal Direttore della Società medesima signor Evangelisti. Il quale avviso umiliato da me a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del 24 dello scorso ottobre, è stato dalla Maestà Sua approvato. Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento, a quale uopo le trasmetto il contratto sociale ch' Ella disporrà di rendersi a questo Real Ministero dopo gli adempimenti di legge.

Io adunque le mando il contratto sociale di cui è motto, ed aspetto l'esatta esecuzione degli ordini Sovrani con la restituzione della carta. L'Intendente — Commendatore Cianciulli.

Nello adempiere la parte di mio carico di darne subito a lei conoscenza, le restituisco l'originale contratto, onde venghi riformato a sensi del Rescritto medesimo, e la interesso di farmi tenere alquante copie in istampa di esso per trasmetterle al Ministero in attestato della esecuzione già data a' Sovrani voleri. Il vice Presidente — Carlo di Lorenzo.

—

L'anno 1853 il dì undici dicembre giorno fissato per l'Adunanza generale della Compagnia Anonima Torrese Sicurtà Marittime convocata per lettere rimesse a' rispettivi domicilî, giusta l'articolo 29 del contratto sociale del dì 21 maggio 1853 Sovranamente approvato il dì 24 ottobre detto anno.

Alle ore 9 ½ a. m. il locale per la riunione de' soci, a' termini dell'articolo 114 del succennato contratto sociale è aperto, ed alle ore 10 a. m. l'adunanza principia.

Il signor Salvatore Evangelisti rivestito, con l'art. 15 del suddetto contratto, della qualità di Direttore della stessa, occupa il burò assumendo le funzioni di Presidente provvisorio di detta Adunanza generale.

Il Presidente provvisorio, fa osservare che l'Adunanza generale de'socî per poter deliberare bisogna che il numero de' componenti non sia minore di venti, e che rappresentino non meno di sessanta azioni.

Rammenta che le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, in caso di parità per le nomine delle diverse cariche sarà scelto il *Seniore*, ed egual anche l'età, deciderà la sorte.

Che il possessore di una a tre azioni ha un sol voto; che da quattro ad otto, due; ed infine da nove in sopra, tre: come pure il socio procuratore per qualunque numero di azioni possedesse con procura non può aver più di un voto.

Che le nomine delle diverse cariche, cioè i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sostituti e Cassiere, debbono cadere su quei soci che sono possessori almeno di tre azioni.

Ed infine invita l'Adunanza generale a procedere alla nomina del Presidente dell'Adunanza istessa.

Il Signor Pietro Palomba fu Raffaele è stato scelto alla maggioranza di voti come Presidente dell'Adunanza generale; ed ha scelto a' termini dell'articolo 34 del contratto sociale il Segretario di detta Adunanza nella persona del Signor Salvatore Evangelisti.

Il Presidente prima di dichiarare l'Adunanza generale atta a poter deliberare, annunzia che il numero dei soci è di trenta, e quello delle azioni di centoventotto con quarantaquattro voti; numero superiore a quello che esige il regolamento; in conseguenza l'Adunanza è regolarmente costituita.

Passatosi alla votazione si è avuto che :

Il Signor *Pietro Palomba* fu Raffaele è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con 39 voti :

Signor *Aniello d'Amato*	con 43 voti		*Consiglieri.*
Crescenzo Sannino	» 42 »		
Antonio Aurilia	» 36 »		
Andrea Vitelli fu Giuseppe	» 31 »		
Pietrand. d'Amato fu Genn.	» 30 »		
Onofrio Mazza	» 25 »		
Andrea Vitelli fu Baldassarre	» 44 »		*Consiglieri Sostituti.*
Crescenzo Mazza di Leonardo	» 42 »		
Domenico Ascione fu Carmine	» 33 »		*Cassiere.*
Salvatore Palomba di Michele	» 44 »		*Fiscali.*
Bartolomeo Palomba di Seb.	» 40 »		
Michele Palomba di Agostino	» 44 »		*Sostituti fiscali.*
Francesco Vitelli fu Giuseppe	» 43 »		

Raffaele Palomba di Sebastiano con 44 voti per la redazione del verbale per l'atto di deposito delle azioni.

Giuseppe d'Amato fu Aniello con 44 voti. Depositario delle azioni.

Infine, dietro lettura fatta dal Direttore della Compagnia Signor Salvatore Evangelisti, del Sovrano Rescritto approvativo della Società suddetta con le modifiche in esso trascritte, i Soci tutti ad unanimità hanno accettate le succennate modifiche, avendo a tale oggetto ognuno di proprio pugno segnato il presente processo verbale.

Fatto, letto, e pubblicato ad alta ed a chiara voce nel locale di detta Società, sito nel vicolo Malafronti n. 20, alle ore 1 1/4 p. m. l'Adunanza è sciolta.

Il Segretario — Salvatore Evangelisti — Il Presidente — Pietro Palomba — I Revisori — Francesco Villani — Aniellantonio Vitelli — Pietrandrea d'Amato fu Antonio.

I Soci	*Numero delle azioni*
Signor Antonio Aurilia fu Michele	11
Bartolomeo Palomba di Sebastiano	3
Aniellantonio Vitelli fu Giuseppe	8
Agostino Palomba fu Raffaele	8
Francesco Vitelli fu Giuseppe	3
Pietro Palomba fu Raffaele.	14
Andrea Vitiello fu Baldassarre	3
A riportarsi	50

I Soci	Numero delle azioni
Riporto	50
Michele Palomba di Agostino	5
Domenico Ascione fu Carmine	5
Aniello d'Amato di Giuseppe	13
Pietrandrea d'Amato fu Antonio	3
Tommaso Guida fu Domenico	1
Raffaele Palomba di Sebastiano	3
Pietrandrea d'Amato fu Gennaro	13
Onofrio Mazza fu Crescenzo	12
Giuseppe d'Amato fu Aniello	5
Francesco Villani fu Michele	8
Salvatore Evangelisti di Giuseppe	5
Andrea d'Amato fu Aniello	5
Nicola di Maio fu Aniello	2
Andrea Vitelli fu Giuseppe.	11
Crescenzo Sannino fu Francesco.	11
Stefano Sorrentino di Giuseppe	2
Crescenzo Mazza di Leonardo	5
Tobia Sorrentino di Giuseppe	2
Mattia Mazza di Leonardo.	8
Luigi Mazza di Leonardo	2
Giuseppe Mazza di Leonardo	10
Luigi Palomba di Michele	1
Salvatore Palomba di Michele	3
Raffaele Gentile fu Nicola	2
Andrea Borrello fu Francesco	1
Michele Loffredo fu Giovanantonio	1
Sebastiano Palomba fu Antonio	4
Raimondo Liusi fu Andrea	5
Gennaro d'Amato di Pietrandrea	1
Bartolomeo Palomba fu Antonio.	1
Totale	200

Regno delle due Sicilie — Ferdinando Secondo per la grazia di Dio, Re del Regno delle due Sicilie e di Gerusalemme ec. Duca di Parma Piacenza e Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

A richiesta del Signor Salvatore Evangelisti di Don Giuseppe, qual Direttore della Compagnia Anonima Torrese per le Assicurazioni Marittime, io sottoscritto notaio certifico quanto appresso.

Primo. Di essersi dal Socio Cassiere Signor Domenico Ascione fu Carmine, prestata la cauzione di ducati quattromila in prò della Società suddetta. Ciò risulta dall'istromento da me stipulato il dì ventisei dello scorso Dicembre registrato li 29 detto n.° 1632 grana 80 Carabetta.

2.° Di essersi esaurite e vendute le dugento azioni formanti il Capitale sociale. Emerge questo da due istromenti per mano mia, il primo costitutivo della Società, colla data de' 21 maggio 1853, registrato li 23 detto n.° 695 grana 80 Girgenti, ed il secondo del 15 volgente mese, registrato a' 17 detto n.° 100 grana 80 Carabetta.

3.° Di avere il Direttore Signor Evangelisti dichiarato nel citato istromento del 15 stante, che gli azionisti della ripetuta Compagnia Anonima, mercè verbale redatto nell'Adunanza generale tenutasi il dì 11 dello scorso dicembre, hanno concordemente ritenute approvate e riconosciute tutte quante le modifiche prescritte dal Real Decreto de' 24 ottobre ultimo approvativo della Società medesima.

4.° Finalmente di aver veduto nella Cassa Sociale presso il Cassiere Signor Ascione, una fede di credito di ducati 10mila del Banco delle due Sicilie, Cassa di Corte Argento, datata a' 11 di questo mese, segnata al folio 122. Cassiere Amatrice, intestata alla Compagnia Anonima Torrese — Sicurtà Marittime.

Ed in fede — Dato oggi in Torre del Greco li 23 gennaio 1854 — Firmato — Notar Francesco Maria Sorrentino fù Notar Raffaele residente in Torre del Greco — Registrato in Torre del Greco li 23 gennaio 1854. Lib. 1. Vol. 65 folio 29 Retto, Casella 2. grana venti — Carabetta.

INDICE